



OTTOBRE 2020

LE SCADENZE

20/10/2020

- Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel III trimestre 2020;

26/10/2020

- Termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi intracomunitari (Mod. Intrastat) relativi al mese di settembre 2020;

30/10/2020

- Termine di pagamento con maggiorazione dello 0,8% per i ritardati pagamenti delle liquidazioni delle imposte sui redditi in scadenza il 20 agosto 2020 per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33% (il provvedimento, non ancora previsto a livello normativo, è stato annunciato con comunicato del Ministro dell'Economia e delle finanze del 10/09/2020 n. 208);

31/10/2020 (prorogato al 02/11/2020 in quanto festivo)

- Termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello 770/2020 relativa al 2019 e di invio telematico delle certificazioni uniche che non contengono dati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata a (ad esempio le C.U. relative ai redditi di lavoro autonomo e provvigioni);

31/10/2020 (prorogato al 02/11/2020 in quanto festivo)

- Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel mese di ottobre 2020 (ovvero nel III trimestre 2020 per i contribuenti trimestrali) verso e da soggetti non stabiliti nel territorio;

31/10/2020 (prorogato al 02/11/2020 in quanto festivo)

- Termine di presentazione del modello TR per la richiesta di rimborso o comunicazione di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al trimestre luglio – settembre 2020;

Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relativi al mese di Ottobre 2020 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

IL TEMA DEL MESE

DIRETTIVA DAC 6: NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A CARICO DI INTERMEDIARI E CONTRIBUENTI

La Direttiva UE n. 2018/822/UE (nota come "Dac 6"), approvata il 25 maggio 2018, ha introdotto per intermediari e contribuenti l'obbligo di segnalare le operazioni transfrontaliere fiscali considerate sospette.

Nel recepire la Direttiva, il D.Lgs. 30 luglio 2020 n. 100 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 200 del 11-08-2020) ha previsto specifici termini per segnalare queste tipologie di operazioni in funzione del diverso momento di attuazione.

1. DIRETTIVA DAC 6: NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A CARICO DI INTERMEDIARI E CONTRIBUENTI

1.1 La comunicazione delle operazioni sospette prevista dalla Direttiva “DAC 6”

La Direttiva n. 2018/822/UE del 25 maggio 2018 (c.d. DAC 6”) ha introdotto per gli intermediari ed i contribuenti l’obbligo di comunicare alla propria Amministrazione finanziaria le transazioni transfrontaliere considerate sospette. L’obiettivo di questo provvedimento è quello di scoraggiare l’implementazione di schemi di pianificazione finanziaria aggressiva transfrontaliera, mettendo a disposizione delle Amministrazioni finanziarie le informazioni relative ai meccanismi potenzialmente “aggressivi”, in ciò contribuendo alla creazione di un ambiente di equa tassazione.

1.2. Il recepimento in Italia della Direttiva DAC 6

Con l’approvazione della legge di delegazione europea (Legge 4 ottobre 2019, n. 117),¹ la Direttiva UE n. 2018/822 è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 30 luglio 2020 n. 100 (di seguito indicato anche come “il Decreto”), che riguarda lo *“scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica”*.

Il D.Lgs. 100/2020 impone agli **intermediari** (bancari, finanziari, assicurativi, professionisti in genere) ed ai **contribuenti** l’obbligo di segnalare all’Amministrazione finanziaria le strutture ed i modelli di pianificazione fiscale transnazionale potenzialmente aggressivi. In questo modo, le Amministrazioni interessate hanno l’opportunità di decidere se è il caso di proporre disposizioni legislative o regolamentari di contrasto ovvero se adottare documenti interpretativi che possano indirizzare gli Uffici in sede di verifica e controllo.

1.3. Definizioni

L’articolo 2 del *Decreto* contiene le seguenti definizioni, utili per inquadrare la normativa:

Meccanismo transfrontaliero

È considerato tale *“uno schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere”* (che quindi possono essere “intra” o “extra UE”), qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

¹ Denominata “Delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea - Legge di delegazione europea 2018” e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019 in vigore dal 2 novembre 2019.

- 1) non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel **territorio dello Stato**;
- 2) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono **contemporaneamente residenti** ai fini fiscali **nel territorio dello Stato e in una o più giurisdizioni estere**;
- 3) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto, svolgono la propria attività in una giurisdizione estera attraverso una **stabile organizzazione** ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell'attività della stabile organizzazione;
- 4) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, **svolgono un'attività in questa giurisdizione**;
- 5) lo schema, accordo o progetto può alterare la **corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni** o sull'identificazione del titolare effettivo;

Intermediario

Può considerarsi tale il soggetto che:

- 1) elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini dell'attuazione un **meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione** (c.d. "*promoter*");
- 2) direttamente, ovvero attraverso altri soggetti, **svolge un'attività di assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare** (c.d. "*service provider*"), qualora, avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere tale attività, sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo sia rilevante.

Nello specifico, gli "intermediari" sono tenuti all'obbligo di comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- i) sono **residenti** ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
- ii) hanno una **stabile organizzazione nel territorio dello Stato** tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
- iii) sono costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la **legge dello Stato**;

- iv) sono registrati presso **un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato;**

Contribuente

È considerato tale qualunque soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione un meccanismo transfrontaliero. Esso è tenuto all'obbligo di comunicazione quando:

- 1) è **residente** ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
- 2) dispone di una **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
- 3) pur non soddisfacendo le condizioni indicate ai precedenti punti n. 1 – 2 *(i)* percepisce **redditi o generare utili prodotti nel territorio dello Stato** ovvero *(ii)* svolge la **propria attività nel territorio dello Stato;**

Impresa associata

È tale un soggetto che svolge attività di impresa e che, alternativamente:

- 1) esercita **un'influenza dominante** nella gestione di un altro soggetto;
- 2) ha una partecipazione superiore al **25%** del capitale o del patrimonio di un altro soggetto;
- 3) ha più del **25%** dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria di un altro soggetto, nel caso in cui il soggetto detenga più del **50%** dei diritti di voto, è considerato detentore del **100%** dei diritti stessi;
- 4) ha diritto ad almeno il **25%** degli utili di un altro soggetto;

Meccanismo commercializzabile

È tale il meccanismo transfrontaliero che è suscettibile di essere messo a disposizione di una pluralità di contribuenti senza sostanziali modifiche;

Meccanismo su misura

È il meccanismo transfrontaliero diverso da un meccanismo commercializzabile;

Vantaggio fiscale

È uno tra i principali vantaggi, avente natura fiscale, che ragionevolmente ci si attende dal meccanismo transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze.

1.4. Gli elementi distintivi

La normativa prevede l'obbligo di comunicare i meccanismi transfrontalieri in cui è possibile ravvisare l'esistenza di almeno un elemento distintivo (c.d. "hallmark") che si connota, in modo oggettivo, quale **mero indicatore di un rischio fiscale**.

In particolare il *Decreto* distingue gli **elementi distintivi** in cinque categorie, ovvero²:

1) Elementi distintivi generici: si tratta di elementi segnaletici di rischio fiscale che sono comunemente presenti negli schemi potenzialmente aggressivi.

Esempi

Un meccanismo in cui almeno un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una **condizione di riservatezza** che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali delle modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.

Un meccanismo in cui l'intermediario è autorizzato a ricevere una **commissione** (o un interesse e una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo e tale commissione è fissata in riferimento:

a) all'entità del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo;

oppure

b) al fatto che dal meccanismo sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale.

Un meccanismo che ha una documentazione e/o una **struttura sostanzialmente standardizzate** ed è a disposizione di più contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l'attuazione.

2) Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale:

Esempi

Un meccanismo in cui un partecipante adotta misure artificiose consistenti nell'acquisire una **società in perdita**, interromperne l'attività principale e **utilizzarne le perdite** per ridurre

² Gli elementi distintivi di seguito elencati sono indicati nell'allegato 1 del DLgs 100/2020. L'indicazione puntuale degli elementi distintivi e una descrizione più dettagliata di cosa deve intendersi per "vantaggio fiscale" è stata demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà essere emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto.

il suo debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.

Un meccanismo che ha come effetto la **conversione del reddito in capitale**, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta.

Un meccanismo comprendente **operazioni circolari** che si traducono in un "carosello" di fondi (*round-tripping*), in particolare tramite il coinvolgimento di entità interposta che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano caratteristiche simili.

3) Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere:

Esempi

Un meccanismo che prevede **pagamenti transfrontalieri** deducibili effettuati da due o più imprese associate dove si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il destinatario non è residente ai fini fiscali in alcuna giurisdizione;
- b) nonostante il destinatario sia residente ai fini fiscali in una giurisdizione, quest'ultima non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un'imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero oppure è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell'Ocse come non cooperative;
- c) il pagamento beneficia di un'esenzione totale delle imposte o di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è residente ai fini fiscali;

Per lo **stesso ammortamento** sul patrimonio sono richieste detrazioni in più di una giurisdizione.

È chiesto lo **sgravio dalla doppia tassazione** rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in più di una giurisdizione.

Esiste un meccanismo che include **trasferimenti di attivi** e in cui vi è una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate.

4) Elementi distintivi specifici che riguardano gli accordi di scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva:

Esempi

Un meccanismo che può avere come effetto di **compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi** che attuano la normativa dell'Unione o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o tali accordi. Questi meccanismi

includono almeno uno dei seguenti elementi:

- a) l'uso di un conto, prodotto o investimento che non è un conto finanziario, o non appare come tale, ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un conto finanziario;
- b) il trasferimento di conti o attività finanziari in giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni su conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni;
- c) la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
- d) il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria o di un conto finanziario o delle relative attività in un'istituzione finanziaria o in un conto o in attività finanziari non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
- e) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo di eliminare la comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti o persone che esercitano il controllo sui conti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
- f) meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni su conti finanziari o ne sfruttano le debolezze compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici;

Un meccanismo che comporta **una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente**, con l'utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche:

- a) che non svolgono un'attività economica sostanziale supportata da personale, attrezzatura, attività e locali adeguati;
- b) che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione di residenza di uno o più dei titolari effettivi delle attività detenute da tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche;
- c) in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche sono resi non identificabili.

5) Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento:

Esempi

Un meccanismo che comporta l'uso di **norme "porto sicuro"** (*safe harbour*) unilaterali.

Un meccanismo che comporta il **trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione**. Sono considerati tali quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali per i quali al

momento del relativo trasferimento tra imprese associate:

a) non esistono affidabili transazioni comparabili;

b) al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile il livello di successo finale del bene immateriale trasferito.

Un meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività, se la previsione attuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT) nel periodo di 3 anni successivo al trasferimento è inferiore al 50% della previsione annuale degli EBIT del cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento.

A livello operativo, è quindi necessario:

- 1) individuare l'eventuale esistenza di un **vantaggio fiscale** derivante dallo schema³;
- 2) comparare il vantaggio fiscale con gli **altri possibili benefici** prodotti dallo schema (ad esempio, di natura commerciale, o attinenti alla protezione di segreti industriali);
- 3) soltanto nel caso in cui il vantaggio fiscale possa essere considerato prevalente rispetto agli altri vantaggi: **effettuare la comunicazione** (in quest'ultimo caso, l'eventuale silenzio dell'Amministrazione finanziaria a fronte della comunicazione effettuata, non implica l'accettazione della validità o del trattamento fiscale del meccanismo transfrontaliero⁴).

1.5 Obblighi di comunicazione ed esoneri

Come visto in precedenza, gli **intermediari** e il **contribuente** che sono coinvolti nell'operazione potenzialmente sospetta sono tenuti a comunicare il meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle Entrate (se il meccanismo transfrontaliero è oggetto dell'attività di **più intermediari**, l'obbligo di comunicazione delle informazioni spetta **a ognuno dei soggetti coinvolti**).

In particolare, per espressa previsione normativa⁵, la comunicazione, se effettuata per le finalità che sono previste dalla norma e in buona fede, **non**

³ A titolo esemplificativo possono considerarsi tali: i regimi di non imposizione, il rimborso di imposte, la riduzione del carico impositivo o l'aumento delle perdite. La verifica del vantaggio fiscale può richiedere un confronto tra i vantaggi di carattere economico/commerciale che si ottengono dal meccanismo transfrontaliero ed i vantaggi di carattere fiscale, che potrebbero essere dati dalla differenza tra le imposte dovute con il meccanismo transfrontaliero e quelle che sarebbero dovute in assenza dello stesso. Nonostante la presenza di almeno uno dei sopra citati elementi distintivi faccia scattare gli obblighi di comunicazione, ciò non comporta automaticamente il riconoscimento dell'effettiva esistenza di strategie di pianificazione fiscale aggressiva, né di acclarati di fenomeni di elusione e/o di evasione fiscale.

⁴ Articolo 5, comma 3, D.Lgs. 100/2020.

⁵ Articolo 3, comma 4, D.Lgs. 100/2020.

costituisce una violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in **sede contrattuale** o da **disposizioni legislative, regolamentari o amministrative**, e **non comportano responsabilità di alcun tipo**⁶.

Viceversa, la normativa prevede **l'esonero** degli **intermediari** dall'obbligo di comunicazione nel caso in cui, alternativamente:

- dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua **responsabilità penale** (a garanzia del rischio di autoincriminazione);
- sia possibile provare che le **stesse informazioni sono già state comunicate da un altro intermediario**, ovunque residente, all'Agenzia delle Entrate ovvero all'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni.

È altresì previsto l'esonero dall'obbligo di comunicazione:

- per le informazioni ricevute da un cliente o che sono ottenute nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso in un **procedimento dinnanzi ad un'autorità giudiziaria** (o sull'eventualità di intenterlo o evitarlo);
- nel caso in cui queste informazioni siano state ricevute ovvero ottenute **prima, durante o dopo il procedimento stesso**.

In caso di sussistenza di una causa di **esonero**, l'intermediario interessato è obbligato ad informare **ogni altro intermediario coinvolto** nel meccanismo transfrontaliero di cui abbia conoscenza (o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato), poiché il suo esonero determina l'insorgere a loro carico dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate⁷.

L'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero spetta **in ogni caso al contribuente**:

- qualora quest'ultimo dovesse ricevere dall'intermediario la comunicazione della sussistenza di una **fattispecie di esonero**;
- in caso di **assenza di intermediari** coinvolti.

⁶ Si tratta, in buona sostanza, di una clausola di salvaguardia che pone al riparo gli intermediari da qualsiasi responsabilità per eventuali violazioni del segreto professionale. Il segreto professionale integra, pertanto, una causa di esonero qualora sia connesso ad un procedimento giudiziario. Se così non è, l'intermediario è tenuto a provvedere alla comunicazione (violando il segreto professionale), ma può beneficiare della salvaguardia da qualsiasi responsabilità.

⁷ Articolo 3, comma 6, D.Lgs. 100/2020.

Analogamente a quanto previsto per gli intermediari, anche il **contribuente** è esonerato dalla comunicazione⁸:

- se può provare che **un altro contribuente** ha già trasmesso all’Agenzia delle Entrate le **stesse informazioni** che sono richieste;
- se dalle informazioni trasmesse può emergere una sua **responsabilità penale**.

1.6 Le informazioni da comunicare

Le informazioni che devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate sono le seguenti:

- 1) **l’identificazione degli intermediari e dei contribuenti interessati**, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l’indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il Nif (ovvero il numero di identificazione fiscale), nonché i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti;
- 2) **gli elementi distintivi** del meccanismo transfrontaliero;
- 3) **la descrizione dettagliata del meccanismo transfrontaliero**, nei limiti in cui non comporti la divulgazione di segreti commerciali, industriali o professionali, dei processi commerciali o delle informazioni giuridicamente tutelabili;
- 4) **la data di avvio** dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero;
- 5) **le disposizioni nazionali** che stabiliscono l’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero;
- 6) **il valore del meccanismo transfrontaliero**;
- 7) **l’identificazione delle giurisdizioni** di residenza fiscale dei contribuenti interessati nonché delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero;
- 8) **l’identificazione di qualunque altro soggetto** potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonché delle giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile.

Gli intermediari sono tenuti a comunicare le sopra citate informazioni soltanto nella misura in cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso ovvero ne hanno il controllo.

⁸ Articolo 3, commi 9-10, D.Lgs. 100/2020.

1.7 I termini previsti per le comunicazioni

Le informazioni elencate al precedente paragrafo devono essere comunicate dagli **intermediari all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni** a decorrere dal **giorno seguente** a quello in cui⁹:

- 1) il meccanismo transfrontaliero è stato **messo a disposizione** ai fini dell'attuazione o a quello in cui ne è stata **avviata l'attuazione**;
- 2) è stata fornita (direttamente o attraverso altre persone) **assistenza o consulenza** ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero.

Viceversa, i **contribuenti** sono tenuti a trasmettere **all'Agenzia delle Entrate** le informazioni sui **meccanismi transfrontalieri entro 30 giorni** a decorrere dal giorno successivo a quello in cui gli stessi sono stati informati dagli intermediari esonerati in relazione alla sussistenza dell'obbligo di comunicazione.

In caso di **meccanismi commerciabili**, gli intermediari sono tenuti a presentare all'Agenzia delle Entrate ogni **3 mesi** una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni che sono già state rese all'Agenzia stessa¹⁰.

Il silenzio dell'Amministrazione finanziaria in relazione ad un meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione non implica l'accettazione della validità o del trattamento fiscale del meccanismo stesso.

Per garantire lo scambio di informazioni tra autorità fiscali, a sua volta, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a **trasmettere le informazioni¹¹ ricevute alle autorità competenti delle giurisdizioni estere entro 1 mese** a partire dalla **fine del trimestre** in cui le stesse sono state ricevute dagli intermediari e dai contribuenti (a quest'ultimo riguardo, il primo scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie dovrà essere effettuato entro il **30 aprile 2021**).

A livello temporale si ricorda che:

⁹ Si ricorda che le specifiche modalità per la comunicazione delle informazioni dovranno essere definite con un Decreto di natura non regolamentare che dovrà essere emesso dal MEF.

¹⁰ Articolo 7, comma 2, D.Lgs. 100/2020. In particolare la relazione dovrà aggiornare: a) l'identificazione degli intermediari e dei contribuenti, ed i soggetti che costituiscono imprese associate ai contribuenti; b) la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero; c) l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati e delle eventuali altre giurisdizioni che sono potenzialmente interessate al meccanismo transfrontaliero; d) l'identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero e delle giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile.

¹¹ Viceversa, le informazioni non devono essere trasmesse se possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasta con l'ordine pubblico (art. 9, comma 3, D.Lgs. 100/2020).

- **per i meccanismi commerciabili:** la prima relazione periodica dovrà essere presentata dagli intermediari all’Agenzia delle Entrate entro il **30 aprile 2021**¹²;
- **per i meccanismi transfrontalieri:** gli intermediari e i contribuenti obbligati alla comunicazione saranno tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate le informazioni richieste:
 - **per i meccanismi transfrontalieri posti in essere tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020:** entro il **28 febbraio 2021**¹³;
 - **per i meccanismi transfrontalieri posti in essere tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020:** entro **30 giorni** a decorrere dal **1° gennaio 2021**¹⁴.

1.8 Obblighi di conservazione e sanzioni

Gli intermediari e i contribuenti sono tenuti a conservare i documenti e i dati utilizzati per l’attuazione del meccanismo transfrontaliero:

- 1) **fino al 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui le informazioni sono comunicate;
- 2) **fino al 31 dicembre del settimo anno successivo** a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere presentate, nel caso di omessa comunicazione.

A livello sanzionatorio:

- in caso di **omessa comunicazione delle informazioni**, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà (ovvero da **€ 3.000** ad **€ 31.500**);
- in caso di **incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni**, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, ridotta della metà (ovvero da **€ 1.000** ad **€ 10.500**).

¹² Articolo 7, comma 2, D.Lgs. 100/2020.

¹³ Articolo 8 D.Lgs. 100/2020.

¹⁴ Articolo 7, comma 4, D.Lgs. 100/2020.